

# LE PRINCIPALI NORME DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

## RISORSE IN FAVORE DEGLI ENTI IN DIFFICOLTÀ FINANZIARIE IMPUTABILI ALLE CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE DEI TERRITORI

- **Il Fondo per i comuni il cui deficit strutturale è imputabile alle caratteristiche socio economiche della collettività e del territorio (art.53 comma 1 DL 104/2020) è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022;**
- l'incremento viene ripartito tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario (art. 243-bis TUEL);
- come **nuova categoria** di beneficiari vengono aggiunti i comuni il cui **piano di riequilibrio**, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, **risulti in attesa della delibera della sezione regionale della Corte dei conti sull'approvazione o sul diniego del piano stesso;**
- **i criteri e le modalità di riparto del fondo sono stabiliti con apposito decreto ministeriale;**
- sono **destinatari del fondo i comuni con l'ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) superiore al valore medio nazionale e con la relativa capacità fiscale pro capite inferiore a 495.** I criteri tengono conto dell'importo pro capite della quota da ripianare e del numero degli abitanti;
- sono esclusi dal riparto delle nuove quote del fondo gli enti già beneficiari delle risorse distribuite con l'apposito provvedimento del Ministero dell'Interno in applicazione dell'art. 53 del DL 104/2020 (vedi comunicato della Finanza Locale del 22 ottobre 2020).

## RIFORMA DELLE RISORSE IN FAVORE DI PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

- È prevista l'istituzione di **due fondi unici per il finanziamento delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 2022.** Nei fondi confluiscono i contributi e i fondi di parte corrente dei suddetti enti, da ripartire tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali, con finalità di perequazione delle risorse.
- Il **riparto** è operato con Dpcm, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il **30 settembre** di ciascun anno precedente a quello di riferimento.

## NORME CONTABILI PER GLI ENTI TERRITORIALI

- **Si estende all'esercizio finanziario 2021** la vigenza di alcune deroghe contabili previste a favore degli enti territoriali per l'anno 2020 dal decreto-legge n. 18 del 2020.  
Si tratta, in particolare:
  - con riferimento al rendiconto 2020 è prorogata la **facoltà per gli enti territoriali di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica**, in deroga alle disposizioni vigenti.
  - per il 2021 è prorogata la norma che autorizza gli enti locali ad utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza COVID-19.
  - per il 2021 è prorogata la norma che consente alle Regioni e alle Province autonome di procedere alle variazioni del bilancio di previsione con atto dell'organo esecutivo in via di urgenza, salva successiva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare.

**Per le regioni a statuto ordinario e gli enti locali, non costituiscono indebitamento**, ai sensi dell'articolo 119, comma 6, della Costituzione, **le operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali.** In caso di estinzione anticipata di prestiti concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi pagati dalle regioni e dagli enti locali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

## INCREMENTO RISORSE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SCOLASTICO

- È istituito un **fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021 per consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico nei comuni** in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19.
- **Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, di concerto con il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa, in sede di Conferenza unificata, **da adottare entro sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore della legge sono definiti i **criteri di riparto e le assegnazioni ai singoli comuni**,

## FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE PER SERVIZI SOCIALE E ASILI NIDO

- Incremento dotazione **fondo solidarietà comunale per 217 milioni di euro per l'anno 2021, 356 milioni di euro per l'anno 2022, 451 milioni di euro per l'anno 2023, 547 milioni di euro per l'anno 2024, 642 milioni di euro per l'anno 2025, 744 milioni di euro per l'anno 2026, 803 milioni di euro per l'anno 2027, 861 milioni di euro per l'anno 2028, 920 milioni di euro per l'anno 2029 e 952 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030.**
- Le risorse aggiuntive sono destinate a finanziare **lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata** dai comuni delle regioni a statuto ordinario e a **incrementare il numero di posti disponibili negli asili nido dei comuni** delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, con particolare attenzione ai comuni nei quali i predetti servizi denotano maggiori carenze.

## RISORSE PER I COMUNI DI CONFINE E COSTIERI COINVOLTI NELLA GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI

- Istituzione **fondo, con una dotazione di 5 milioni per l'anno 2021, destinato ad erogare contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori.**
- Si demanda ad un decreto ministeriale la definizione dei criteri e le modalità di concessione dei contributi anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa.

## POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI

- Si potenzia il sistema dei servizi sociali comunali gestiti in forma singola o associata e, contestualmente, si rafforzano i servizi territoriali di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs n. 147 del 2017 nella prospettiva di un raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali.
- Per raggiungere tali obiettivi, è riconosciuto a favore di detti ambiti sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:
  - a. un contributo pari a 40.000 euro per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito**, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini equivalente a tempo pieno in numero eccedente il rapporto 1 a 6500 e fino al raggiungimento di un rapporto 1 a 5000;
  - b. un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito**, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini equivalenti a tempo pieno in un numero eccedente il rapporto 1 a 5000 e fino al raggiungimento di un rapporto 1 a 4000.
- **Entro il 28 febbraio di ogni anno** ciascun ambito territoriale, **dovrà inviare annualmente, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un prospetto riassuntivo** che indichi per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno in corso: **a)** il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente, assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito ed eventualmente direttamente dall'ambito, facendo riferimento al personale a tempo indeterminato effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione; **b)** la suddivisione dell'impiego dei suddetti assistenti sociali per aree di attività. In sede di decreto annuale di riparto del fondo è riservata una quota massima pari a 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
- **È rifinanziato il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021**, mentre il comma 804 riduce il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 449/1997 corrispondentemente di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021

## **INCREMENTO RISORSE PER INVESTIMENTI DEGLI ENTI TERRITORIALI**

- Si modifica la disciplina dei contributi alle regioni ordinarie (recata dai commi 134-138 della legge di bilancio 2019), al fine di incrementare di 1 miliardo le risorse stanziare e di ampliare le finalità a cui sono destinate, prevedendo che possano essere utilizzate anche per l'acquisto di particolari forniture.
- In particolare, si incrementano le risorse di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 400 milioni di euro per l'anno 2024.
- Le risorse destinate dal comma 63 della legge di bilancio 2020 per l'edilizia scolastica di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale possono essere utilizzate anche per interventi di messa in sicurezza, nuova costruzione e cablaggio interno degli edifici stessi.
- Si incrementa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 il fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica

## **PROROGA POTERI COMMISSARIALI SINDACI PER EDILIZIA SCOLASTICA**

- Proroga al 31 dicembre 2021 della possibilità per i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane di operare con i poteri dei commissari straordinari, previsti per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, secondo la disciplina dell'art. 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 32 del 2019, prevedendo specifiche deroghe al Codice dei contratti pubblici.
- Inoltre, sono introdotte ulteriori deroghe riguardanti le procedure di approvazione del programma acquisti e lavori e dei progetti relativi ai lavori (articoli 21 e 27 del Codice dei contratti pubblici).

## **FONDO PER LA PEREQUAZIONE INFRASTRUTTURALE**

- È istituito il "Fondo perequativo infrastrutturale" per il finanziamento delle infrastrutture necessarie a colmare il deficit di servizi rispetto agli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale.
- Il fondo ha una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023-2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033.
- Si prevede che entro il 30 giugno 2021, con DPCM sia effettuata una ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti e siano definiti gli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi per le citate tipologie di infrastrutture

## **INCREMENTO RISORSE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

- Istituzione di un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento.
- Le Regioni e i Comuni possono ricorrere, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori che svolgono attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nonché a titolari di licenze taxi ed NCC.
- È istituito un Fondo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2021 e 6 milioni di euro per l'anno 2022 per erogare contributi ai comuni che, con ordinanza adottata entro il 30 giugno 2021, provvedono a istituire appositi spazi riservati destinati alla sosta gratuita di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale o di donne in stato di gravidanza, rimettendo ad un decreto ministeriale il compito di definire i criteri di determinazione dell'importo da assegnare a ciascun comune, le modalità di erogazione e quelle di presentazione delle domande di accesso al contributo medesimo.

## INTERVENTI PER ASSICURARE LE FUNZIONI DEGLI ENTI TERRITORIALI

- È incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, istituito dal D.L. n. 34/2020 per assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui:
  - 450 milioni in favore dei comuni;
  - 50 milioni in favore delle città metropolitane e delle province.
- **Le risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali sono finalizzate a ristorare gli enti territoriali nel biennio 2020 e 2021, della perdita di gettito connessa al prolungarsi dell'emergenza COVID-19** e che le eventuali risorse ricevute in eccesso devono essere riversate all'entrata del bilancio dello Stato. Conseguentemente, le risorse dei fondi non utilizzate confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.
- Analogamente a quanto previsto per le risorse di cui all'art. 106 del dl 34/2020 e dall'art. 39 del dl 104/2020, anche con riferimento alle assegnazioni per l'esercizio 2021, **gli enti locali dovranno presentare, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19**, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all'emergenza. **Entro il 30 giugno 2022 è verificata la perdita di gettito e l'andamento delle spese 2021.**

E' invece posticipato al 31 maggio 2021 il termine previsto dall'art. 39 del dl 104 per la trasmissione della certificazione concernente la perdita di gettito dell'esercizio 2020.

## FONDO PICCOLI COMUNI CON MENO DI 500 ABITANTI

- Istituzione Fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 destinato a supplire ai minori trasferimenti del Fondo di solidarietà comunale per i comuni che hanno percepito, nell'anno precedente, una minore quota dei medesimi trasferimenti di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia.
- I criteri e le modalità di riparto tra gli enti beneficiari, da valutare sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate (al netto delle minori spese), sono demandati a un decreto del Ministero dell'interno.

## INCREMENTO FONDO PER I COMUNI IN DISSESTO FINANZIARIO

- **Si rifinanzia, con 10 milioni di euro per il 2021, il Fondo in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario.** Per l'anno 2021 tali risorse aggiuntive sono destinate a favore dei comuni di cui all'Allegato B del decreto del Ministero dell'interno 19 ottobre 2020, i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa.
- Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno.

## FONDO IN FAVORE DEI COMUNI IN STATO DI DISSESTO FINANZIARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI DA ASSEGNARE ALLA POLIZIA DI STATO E ALL'ARMA DEI CARABINIERI

- Si rifinanzia con 5 milioni di euro per il 2021, il Fondo in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario, istituito dall'articolo 106-bis del decreto-legge n.34 del 2020.
- Per l'anno 2021 tali risorse aggiuntive sono destinate esclusivamente alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri. Le risorse sono attribuite sulla base dei progetti approvati dai comuni entro il 31 dicembre 2020. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno.

## MODIFICA DEI CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

- Si interviene sulla normativa in tema di canone unico patrimoniale per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, sostituendo il comma 831 della legge n. 160 del 2019, al fine di precisare che i soggetti obbligati al pagamento del canone sono, oltre al titolare della concessione, anche i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze.
- Si chiarisce inoltre che il numero complessivo delle utenze, necessario a determinare il quantum dovuto, deve essere comunicato al comune competente con autodichiarazione da inviare mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Inoltre si chiarisce che il versamento del canone deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in soluzione unica attraverso la piattaforma PagoPa.

Di conseguenza, viene eliminata la norma che consentiva al soggetto tenuto al pagamento del canone di riversarsi nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.

## REVISIONE DELLA SPESA PER STATO, REGIONI ED ENTI LOCALI

- Si definisce il contributo alla finanza pubblica del sistema delle autonomie territoriali fissandolo, per gli anni dal 2023 al 2025, in 350 milioni di euro annui, di cui 200 milioni annui per le Regioni e le Province autonome, 100 milioni annui per i Comuni e 50 milioni annui per le Province e le Città metropolitane.

## STABILIZZAZIONI SISMA

- Si incrementano di 1 milione di euro per il 2021 e di 53 milioni di euro annui a partire dall'anno 2022, le risorse previste per stabilizzare le assunzioni effettuate a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli enti locali dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 (Abruzzo), del 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto) e del 2016 (Centro Italia).
- Si assegna anche per il 2021 un contributo straordinario di 10 milioni di euro al Comune dell'Aquila, un contributo pari a 1 milione di euro agli altri Comuni del cratere sismico e un contributo di 500 mila per le spese degli uffici territoriali per la ricostruzione.
- Si proroga fino al 31 dicembre 2021 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti nei territori colpiti da eventi sismici e alluvionali.

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DI POLIZIA LOCALE

- Si prevede che per l'anno 2021 non siano computate ai fini delle limitazioni di spesa previste dal DL 78/2010 le maggiori spese di personale sostenute, rispetto all'anno 2019, per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, città metropolitane e unioni dei comuni fermo restando l'equilibrio di bilanci.

## FONDO PER LA RIFORMA DELLA POLIZIA LOCALE

- Si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un **fondo, con una dotazione di 20 milioni a decorrere dall'anno 2022, per la definizione degli interventi necessari a dare attuazione alla riforma della polizia locale e disposti con appositi provvedimenti normativi.**

## VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO E CESSIONE DEGLI IMMOBILI E DI TRASPARENZA

- Si stabilisce che le Regioni, **i Comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono, per le finalità di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico procedere all'acquisto diretto delle unità immobiliari dando notizia, sul proprio sito istituzionale, delle relative operazioni.**

## MISURE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA NEXT GENERATION EU E ISTITUZIONE DEL RELATIVO FONDO

Le disposizioni dettano una serie di misure per l'attuazione del Programma Next Generation EU.

In particolare, nel testo aggiornato risultante all'esito della prima lettura, ivi si prevede:

- l'istituzione di un apposito Fondo di rotazione nello stato di previsione del MEF, con una dotazione di 32,766,6 miliardi di euro per il 2021, 40,307,4 miliardi di euro per il 2022 e 44,573 miliardi di euro per il 2023;
- l'istituzione di una apposita Unità di missione presso la Ragioneria generale dello Stato;
- la definizione, con decreto del MEF, delle procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse e delle modalità di rendicontazione;
- la definizione, con DPCM, delle modalità di rilevazione dei dati relativi alla attuazione finanziaria, fisica e procedurale di ciascun progetto;
- la predisposizione da parte del MEF di un apposito sistema informatico, al fine di supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei progetti;
- la definizione delle modalità di concessione delle anticipazioni e dei successivi trasferimenti, destinati ai singoli progetti, sulla base di cronoprogrammi e rendicontazioni bimestrali;
- la trasmissione di una relazione governativa annuale alle Camere per dare conto dello stato di attuazione dei progetti.

## PROROGA DI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

- Si prevede per i Comuni delle regioni Lombardia e Veneto e per quelli della regione Emilia Romagna interessati dalla proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dall'articolo 8, comma 3, del citato D.L. n. 74 del 2012 è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
- Si stabilisce inoltre, modificando il comma 16 dell'articolo 48 del D.L. n. 189 del 2016, **che i fabbricati distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel Centro Italia, sono esenti dall'IMU fino alla definitiva ricostruzione o agibilità degli stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021**, in luogo della precedente scadenza indicata nel 31 dicembre 2020. Gli oneri sono indicati in 21,1 mln di euro per l'anno 2021.

## SUPERBONUS, ECOBONUS E SISMA BONUS

- È modificata la disciplina in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, tra le altre cose prorogando l'applicazione della detrazione al 110 per cento (il cosiddetto "superbonus") per gli interventi di efficienza energetica e antisismici effettuati sugli edifici dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2021), da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022.
- Si stabilisce inoltre che la detrazione si applichi anche agli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche e nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni. **L'aumento del 50 per cento dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici viene esteso a tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza.**
- La detrazione prevista per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici viene estesa anche agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.
- Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto

## SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE NEI COMUNI DI PARTICOLARE INTERESSE PER IL TURISMO STRANIERO

- Si interviene sulla disciplina del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici di rilevante interesse turistico previsto dal “decreto Agosto”, estendendolo agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni dove sono situati santuari religiosi (che hanno fatto registrare, nell’ultima rilevazione, presenze turistiche in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti).

## COESIONE SOCIALE E SVILUPPO ECONOMICO NEI COMUNI MARGINALI

- Viene rifinanziato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 il “Fondo di sostegno ai Comuni marginali”, per interventi a supporto della coesione sociale e dello sviluppo economico nelle aree del Paese maggiormente colpite dal fenomeno dello spopolamento e con limitata offerta di servizi alle persone e alle attività economiche.

## FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI

- **Incremento di 48 milioni di euro per il 2021, di 43 milioni per il 2022 e di 45 milioni di euro per il 2023, del Fondo di sostegno ai Comuni marginali**, per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati al contrasto dei fenomeni di deindustrializzazione e impoverimento del tessuto produttivo.

## SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DELLE IMPRESE CON SEDE NEI COMUNI CHE HANNO REGISTRATO INTERRUZIONI ALLA VIABILITÀ

- Fondo con dotazione di 500 mila euro per il 2021 per l’erogazione di contributi a fondo perduto finalizzati a sostenere il tessuto economico e produttivo delle imprese non industriali con sede legale o unità produttiva nei Comuni in cui si sono verificate nel corso del 2020 interruzioni alla viabilità causate da crolli di infrastrutture stradali rilevanti per la mobilità territoriale.

## SCUOLE INNOVATIVE NEI PICCOLI COMUNI DEL SUD

- Per contrastare il fenomeno dello spopolamento dei piccoli Comuni del Mezzogiorno, si dispone che l’Inail destini, nell’ambito del piano triennale di investimenti immobiliari 2021-2023, un’ulteriore somma di 40 milioni di euro per la costruzione di scuole innovative in Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti delle regioni Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

## TASSI DI INTERESSE MASSIMI PER MUTUI DELLO STATO E DEGLI ENTI LOCALI

- Si semplificano le modalità di determinazione e comunicazione dei tassi massimi di interesse applicabili ai mutui concessi agli Enti locali, nonché ai mutui e alle obbligazioni con onere a totale carico dello Stato di importo fino a 51.645.689,91 euro

## APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E ATTRAZIONE INVESTIMENTI NELLE ISOLE MINORI

- è prevista l’istituzione di un Fondo per l’approvvigionamento idrico dei Comuni delle isole minori con popolazione inferiore a 15 mila abitanti, con una dotazione di 4,5 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023.

## MISURAZIONE PUNTUALE RIFIUTI NELLE ZONE ECONOMICHE AMBIENTALI

- È istituito in via sperimentale un Fondo per la promozione della tariffazione puntuale, con dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, **per di incentivare l’adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico nei Comuni aventi la propria superficie in una Zona economica ambientale**. Il contributo è erogato fino al 50 per cento della copertura dei costi sostenuti per l’acquisto delle infrastrutture tecniche ed informatiche necessarie per l’adozione dei sistemi di misurazione.